

LETTERA DI INVITO

**Procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell'Art. 36, Comma 2, lettera b)
per l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e prototipazione sperimentale del
Centro di Controllo (CdC) del Centro di Monitoraggio Ambientale della Regione Basilicata
(CMA) della durata di 1 (uno) anno per la FARBAS**

CIG: 764265131F

Premesse

La Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale (nel prosieguo, FARBAS), in esecuzione del Provvedimento di autorizzazione DG n. 87/2018, esperita l'indagine di mercato, intende procedere ad un affidamento di servizi attraverso una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice.

Art. 1 Amministrazione e Responsabile del procedimento

La Fondazione Osservatorio Ambientale Basilicata ha sede legale in Potenza, alla Via Pretoria, 277. I recapiti telefonici e di fax sono allo 0971/37360 e 0975/342098. La casella di posta elettronica certificata è: fondazioneosservatorio@pec.it

Il Responsabile del procedimento ex art. 31, Comma 1, del Codice e del Trattamento dei dati personali è il Dr. Danny Grano.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC) del Centro di Monitoraggio Ambientale della Regione Basilicata (CMA).

L'appalto prevede, laddove non diversamente specificato, i seguenti servizi:

Descrizione servizi	CPV	P (principale) S(secondaria)
Attività di presa in carico	72000000-5	S
Manutenzione ordinaria	72000000-5	P
Manutenzione migliorativa ed evolutiva	72000000-5	P

L'appalto non è suddivisibile in lotti per l'omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni da svolgere.

Le modalità e le caratteristiche del servizio sono dettagliate nel Capitolato Tecnico Esecutivo, allegato alla presente lettera d'invito ed al quale si fa esplicito rinvio.

Art. 3 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, laddove ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

L'appalto, data la sperimentabilità del servizio, non è soggetto a proroga.

Art. 4 Luogo di esecuzione

I luoghi di esecuzione del contratto potranno essere:

1. il Centro di Controllo del Centro di Monitoraggio Ambientale Regionale situato presso la sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata in via della Fisica n. 18 in Potenza;
2. la sede operativa della FARBAS di Via Vittorio Emanuele II, n.3 in Marsico Nuovo (PZ);
3. la sede legale ed amministrativa della FARBAS di Via Pretoria, 277 in Potenza;
4. la sede della Ditta esecutrice.

Art. 5 Importo a base di gara

L'importo a base di gara è fissato in € 180.000,00 (centottantamila/00), oltre IVA.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore e connesse all'esecuzione del contratto. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (zero/00), IVA esclusa.

Art. 6 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'appalto è esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, Comma 2, lett. b), del Codice e aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, Comma 3, del Codice.

Art. 7 Atti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito - Disciplinare di gara;
- b) Capitolato Tecnico Esecutivo;
- c) Domanda di partecipazione;
- d) Schema di contratto;
- e) Schema di Offerta economica;
- f) Scheda formulario DGUE.

Art. 8 Chiarimenti e comunicazioni

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana a mezzo pec a fondazioneosservatorio@pec.it

I chiarimenti devono essere inoltrati entro e non oltre le **ore 14:00** del giorno **08.10.2018** e la FARBAS pubblicherà sul proprio sito istituzionale, www.farbas.it, nella sezione relativa alla presente procedura, i chiarimenti ed i quesiti pervenuti nei termini, entro il **12.10.2018**.

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra la FARBAS e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente la FARBAS declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la composizione della Commissione giudicatrice, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche della

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul sito della Fondazione, raggiungibile all'indirizzo: www.farbas.it.

Art. 9 Soggetti ammessi a partecipare

1. Gli operatori economici, che abbiano validamente manifestato interesse alla procedura nei termini e nei modo previsti dall' esperienza indagine di mercato, sono invitati a partecipare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'articolo 353 del codice penale;
- d) ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- e) le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese della rete per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
 - II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
2. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
 3. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa della rete, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

4. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 10 Requisiti e condizioni di partecipazione

I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
- b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:
 - 1) iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l'operatore economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

- 2) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.
- c) Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 83 comma 1, lett. b), del Codice:
- Possesso di un fatturato globale nel triennio precedente la presente gara, non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00).
- Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal consorzio.
- d) Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. c), del Codice:
- aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato in ambito ambientale per servizi analoghi per un valore complessivo, al netto dell'IVA, almeno pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00).

In caso di RTI o consorzi, il requisito in questione deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

- i. possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001/2008, settore 33, in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021.

In caso di RTI, ciascuna impresa associata deve essere in possesso della certificazione;

- ii. possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001:2013, settore 33, rilasciato da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021.

In caso di RTI, il requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del

RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto.

Art. 11 Mezzi di prova dei criteri di selezione

1. Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema informativo dell'A.N.A.C. denominato AVCpass avviene con l'inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.
2. L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema informativo dell'A.N.A.C. denominato AVCpass.
3. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 83 comma 1, lett. b), del Codice la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. C, punto i. del precedente articolo, è fornita mediante dichiarazione del concorrente.
4. Per i requisiti di capacità tecnico - professionale ex art. 83, comma 1, lett. c), del Codice la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. D, punto i. del precedente articolo è fornita, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante:
 - a) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e di attestazione di buon esito;
oppure
 - b) copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto, corredata da attestazione di buon esito;
oppure
 - c) dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
5. In caso di servizi prestati, invece, a favore di committenti privati, mediante:

- a) originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, corredata da attestazione di buon esito;
oppure
 - b) originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto, corredata da attestazione di buon esito.
6. Le eventuali certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCpass. I certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti devono essere inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.
7. La documentazione a comprova dei requisiti e delle condizioni di partecipazione deve essere inserita dall'operatore economico nel sistema AVCpass.

Art. 12 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (a mero titolo di esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità, ecc...).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto, sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la

durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art. 13 Subappalto

Il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, anche solo di specifiche parti del servizio appaltato, è vietato in ragione del carattere altamente professionale delle attività richieste, che necessita, da parte della impresa appaltatrice, l'instaurazione di un contatto costante, continuo, duraturo e non mutevole con FARBAS per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Il divieto di subappalto risponde anche alla necessità di FARBAS di mantenere pieni e incisivi poteri di vigilanza in ordine all'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore; vigilanza non realizzabile con altrettanta incisività nei confronti del subappaltatore, data la natura derivata del contratto di subappalto a cui resterebbe soggettivamente estranea FARBAS.

Art. 14 Registrazione al sistema AVCpass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link:

www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCpass Operatore economico) e acquisire il relativo "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3 lett b. della Deliberazione A.N.A.C. 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Al fine del rilascio del suddetto PassOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema AVCpass direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione A.N.A.C. 157/2016.

Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PassOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

Art. 15 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale devono essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE presente tra i documenti di gara, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE

distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti, in carica o cessati, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

L'indicazione del nominativo dei suddetti soggetti è richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. i) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 16 Garanzia per la partecipazione alla procedura

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari a € 3.600,00 (tremilaseicento/00), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104, del Codice in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia deve essere prodotta in favore della Fondazione Osservatorio Ambientale Basilicata, Via Pretoria, n. 277, 85100 Potenza.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento al seguente codice IBAN **IT61D0878404200010000019565**;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- c) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Art. 17 Sottoscrizione della documentazione

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
- c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
- d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;

- e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- f) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 18 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (a esempio, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (a esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (a esempio, dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la FARBAS assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la FARBAS può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la FARBAS procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di norma, attraverso PEC.

Art. 19 Pagamento a favore dell'A.N.AC.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo pari a € 20,00 (venti/00) e allegando la ricevuta ai documenti di gara.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti e costituendi) e di consorzi, il versamento deve essere effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.

Le istruzioni operative relative al pagamento sono pubblicate e consultabili sul sito http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67, della Legge 266/2005.

Art. 20 Modalità di recapito dell'offerta

Il plico contenente la documentazione e l'offerta (Busta "A", Busta "B" e Busta "C"), a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore **18:00** del giorno **15.10.2018** al seguente indirizzo: Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale Via Vittorio Emanuele II, 3 – 85052 Marsico Nuovo (PZ).

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di FARBAS, riportato sui plichi, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di FARBAS ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, i plichi non pervengano all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

La Stazione appaltante non tiene conto in alcun caso dei plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale, altresì, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Per tali plichi non si

procede all'apertura, risultando come non consegnati e sono riconsegnati al concorrente, previa richiesta scritta.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e riportare la dicitura "Contiene offerta per **l'Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC) del Centro di Monitoraggio Ambientale della Regione Basilicata (CMA) – CIG:764265131F**".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sui plichi le suddette informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

La mancata indicazione sul plico del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta e/o l'apposizione di una indicazione totalmente errata o generica, costituiscono motivi di irricevibilità dello stesso.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "BUSTA A - Documentazione amministrativa"
- "BUSTA B – Offerta economica"
- "BUSTA C – Offerta tecnica"

La FARBAS escluderà le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 21 Contenuto della Busta amministrativa

1. Nella "BUSTA A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) PassOE, secondo le disposizioni del presente disciplinare di gara;
- b) domanda di partecipazione, redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto dalla FARBAS, comprensiva di marca da bollo da € 16,00 (sedici/00), firmata dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere firmata anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:

- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere firmata dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- c) DGUE, come da modello allegato alla documentazione di gara;
- d) cauzione provvisoria, secondo le disposizioni del presente disciplinare di gara. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, è richiesta una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dal suddetto articolo e allega copia conforme della relativa certificazione;
- e) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "Busta A – Documentazione amministrativa":

- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
- i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - c. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale

mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- iii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, il concorrente deve inserire nella "Busta amministrativa", a pena di esclusione:

- i. il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- ii. la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Art. 22 Contenuto della BUSTA B - Offerta economica

La "BUSTA B - Offerta economica" deve contenere la seguente documentazione:

- a) offerta economica, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, comprensiva di marca da bollo da € 16,00 (sedici/00), indicante il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni

oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica deve essere firmata dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

Art. 23 Contenuto della BUSTA C – Offerta tecnica

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice.

La busta "C" dovrà contenere la "Relazione Tecnica" completa di tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'accuratezza del Servizio di manutenzione, assistenza e prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC) del Centro di Monitoraggio Ambientale della Regione Basilicata (CMA).

In particolare la "Relazione Tecnica":

- a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- b) dovrà essere contenuta entro le 20 (venti) pagine, escluso l'indice e la copertina;
- c) dovrà essere redatta in carattere Arial di dimensione 12 (dodici) pt. ed interlinea singola;
- d) dovrà essere così composta:
 - 1) Presentazione del concorrente;
 - 2) Modalità organizzative ed operative per la manutenzione di adeguamento e correttiva:
 - a) Software di base e d'ambiente;
 - b) Moduli software applicativi;
 - c) Moduli d'interoperabilità.

3) Modello organizzativo e modalità di erogazione dei servizi di assistenza:

- a) Supporto operativo e consulenza specialistica ovvero Servizio di Avviamento Operativo, Addestramento e Gestione per un anno del Centro di Controllo e relazione sull'assetto organizzativo e gestionale della concorrente in ordine all'espletamento del servizio di che trattasi, tenuto conto che **per tutta la durata dell'esecuzione del servizio, sarà sempre richiesta la disponibilità di almeno 4 (quattro) figure professionali altamente specializzate con competenze in ambito di programmazione, sistemi e gestione di moduli applicativi;**
- b) Sicurezza e continuità operativa.

4) Prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC):

- a) Proposta di revisione tecnologica ed architettuale del CdC;
- b) Modalità di implementazione e sperimentazione delle nuove tecnologie proposte.

5) Sistema di gestione della qualità e della documentazione del ciclo di vita della dotazione software.

Dovrà obbligatoriamente essere inclusa nella Busta C, pena l'esclusione, la documentazione attestante l'esperienza della ditta nel servizio oggetto del presente appalto, corredata da attestati rilasciati da soggetti pubblici e privati: se trattasi di servizi prestati a favore di Enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, nell'impossibilità comprovata, dallo stesso concorrente;

È facoltà della FARBAS procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

Art. 24 Criteri di valutazione dell'offerta

La gara, come detto, verrà aggiudicata in base al criterio di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente, che di seguito si specificano nell'ordine decrescente di importanza ad esse attribuita.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO:

- a) qualità tecnica del servizio offerto (A), max pt. 70.00 (settanta);
- b) offerta economica (B), max pt. 30.00 (trenta);

Totale max 100.00 (cento).

Il punteggio di ciascun concorrente verrà determinato mediante la seguente formula: Punteggio finale = (A) + (B) I cui coefficienti (A), (B), sono elementi di valutazione delle offerte, determinati come descritto nei paragrafi seguenti:

I. criterio di determinazione del coefficiente (A) qualità tecnica del servizio.

Il Punteggio è determinato sulla base dell'esame dell'offerta tecnica e può assumere un valore compreso tra 0.00 (zero) e 70.00 (settanta) punti, dato dalla valutazione discrezionale della Commissione Giudicatrice circa la somma dei punteggi risultanti per ciascuna delle seguenti voci:

CRITERI GENERALI	PUNTI MAX	SUB-CRITERI	PUNTI MAX
Modalità organizzative ed operative per la manutenzione adeguativa e correttiva	20	Software di base e di ambiente e software applicativi	15
		Moduli di interoperabilità	5
Modello organizzativo e modalità di erogazione dei servizi di assistenza	15	Supporto operativo e consulenza specialistica	10
		Sicurezza e continuità operativa	5
Prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC)	30	Proposta di revisione tecnologica ed architetture del CDC	20
		Modalità di implementazione e sperimentazione delle nuove tecnologie proposte	10
Sistema di gestione della qualità e della documentazione del ciclo di vita della dotazione software	5	NESSUNO	-

II. critério di determinazione del coefficiente B (offerta economica)

Il Punteggio è determinato sulla base dell'esame dell'offerta economica e può assumere un valore massimo di 30 (trenta) punti. La valutazione dell'offerta economica con l'attribuzione del relativo punteggio è effettuata solo con riferimento ai soggetti la cui offerta tecnica sia valida e non siano stati esclusi dalla gara per insufficienza tecnica della medesima nei termini sopra specificati.

A tale voce può essere attribuito un punteggio massimo pari a 30.00 (trenta) punti così determinato: $B = (P.min/P.off) * 30.00$ (trenta)

dove P.min è il valore dell'offerta più bassa e P.off è il valore dell'offerta in esame.

Art. 24 Verifica dell'anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a specifici elementi, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà dell'Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni e chiarimenti sull'offerta e, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, i chiarimenti forniti dall'offerente e, esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o non convincenti.

Art. 25 Modalità di esperimento della gara – nomina della Commissione Giudicatrice-

Ai sensi dell'art. 77 del Codice, il RUP nomina la Commissione Giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi finalizzata alla verifica inventariale della documentazione amministrativa e tecnica, è aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente, ed è fissata per le ore **10:00** del giorno **19.10.2018** presso la sede della FARBAS in Via Pretoria, n. 277 – Potenza.

La Commissione Giudicatrice procede alla verifica formale del contenuto della Busta amministrativa e della Busta contenente l'offerta Tecnica, all'eventuale attivazione della procedura del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

In seguito la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procederà alla verifica di merito della documentazione amministrativa e all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le ammissioni e le esclusioni dalle successive fasi di gara verranno pubblicate sul sito istituzionale della FARBAS.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, esaminerà i progetti tecnici, pubblicandone la graduatoria tecnica sul sito istituzionale della FARBAS.

L'esame delle offerte economiche sarà oggetto di seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, provvede alla formazione della proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso di offerte anormalmente basse, il RUP procede alle verifiche di cui al precedente articolo.

Al termine delle operazioni di verifica della congruità, il RUP procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 31 Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la FARBAS procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La FARBAS aggiudicherà, quindi, al secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo l'ordine di posizione in graduatoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio.

La sottoscrizione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 32 Ulteriori disposizioni

Il servizio deve essere svolto dalla Ditta appaltatrice, alla quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

È facoltà della FARBAS di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2, del Codice.

Art. 33 Definizione delle controversie

La competenza a dirimere eventuali controversie tra la FARBAS e l'Appaltatore è il foro di Potenza in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 34 Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del Codice della Privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare/Lettera d'invito; con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Danny Grano.